



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI

SEZIONE PENALE PROMISCUA composta dai magistrati:

- 1. Dott. VINCENZO DE ROBERTIS Presidente
- 2. Dott. ALESSANDRO CENTINARO Consigliere
- 3. Dott. LUCA VITELLI CASELLA "

Udita la relazione della causa fatta in **Camera di Consiglio** odierna dal Consigliere

Dott. A. CENTINARO

Visto il parere espresso dal P.M. DR. F. GEBBIA e i difensori Avv. ti

GIOVANNI CHIARINI di URBINO (dif.re di fiducia);

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

n. _____ il _____ ed ivi res.te V.le

n. _____ - da notificare ai sensi dell'art.157 co 8 bis cpp in Urbino
c/o l'Avv. Giovanni Chiarini Via della Rocchetta n. 2;

LIBERO-CONTUMACE

APPELLANTE

APPOSTE MARGHE PARI

A € 7,18

SULL'ORIGINALE/ISTANZA

Data 04-05-12



N. 3/10 Reg. Sent.

N. 03 Reg. Gen.

N. 96 N.d.R.

SENTENZA

del 1

depositato in cancelleria il

Il Cancelliere C1-G2
Giulia Ferraris

Addi _____

inviato estratto alla Procura
REPUBBLICA—GENERALE

Ufficio Recupero Crediti

Il
fatt... sched... Casellario.

condizionato dalle false comunicazioni sociali) le dirette premesse causali del dissesto della società;

per l'effetto, ritenute le aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche, l'imputato veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge; con la stessa sentenza si dichiarava NDP per intervenuta prescrizione quanto al reato ex art. 2629 CC (capo N di rubrica).

A fondamento del proprio convincimento di colpevolezza il primo giudice vagliava le risultanze storiche e documentali di causa, ed, in particolare, la relazione del Curatore Fallimentare e la perizia contabile eseguita in corso di incidente probatorio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato, che deduceva, in via pregiudiziale di rito, la nullità della sentenza (ex art. 178 lett. B e C anche in relazione all'art.521 CPP) per violazione delle prerogative del PM nell'esercizio della azione penale e per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, in quanto la pronuncia di condanna, così come strutturata nella sentenza "de qua", faceva riferimento ai capitoli tematici di accusa così come configurati nell'originario decreto di fissazione della udienza preliminare, laddove invece tali temi erano stati riformulati, nel corso della udienza, ad opera del PM, come da espressa iniziativa di modifica della imputazione in data 15/11/2002; sempre in via pregiudiziale di rito deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa dovuta alla indeterminatezza della imputazione;

Nel merito (premessa, preliminarmente, la inutilizzabilità della perizia contabile eseguita in corso di incidente probatorio, per violazione dell'art. 407 CPP) deduceva il travisamento dei fatti ad opera del primo giudice, ed osservava non esser dimostrata la effettività delle presunte operazioni distrattive, ed evidenziava anzi che la gestione delle attività finanziarie pertinenti all'obiettivo tecnico-economico tipico della società in questione era stata sostanzialmente orientata alla massimizzazione dei risultati compatibilmente con la finalità mutualistica, senza alcuna deviazione utilitaristica in conflitto con gli interessi complessivi della impresa cooperativa; deduceva, comunque, la insussistenza dei fattori costitutivi dell'elemento soggettivo

del reato; in ogni caso deduceva la non configurabilità del reato ex art. 2621 CC, così come contestato, negando esservi continuità normativa fra la nuova formulazione legislativa del reato e quella, pregressa, configurata nella imputazione.

Pertanto, ferme le anzidette deduzioni pregiudiziali di rito comportanti la nullità della sentenza, deduceva comunque, nel merito, doversi emanare pronuncia assolutoria con la formula appropriata.

In subordine instava per la moderazione del trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulle aggravanti contestate.

All'esito della odierna udienza di discussione la Corte, udite le conclusioni delle parti, come in atti, pronunciava come da dispositivo.

Osserva la Corte che la attenzione cognitiva di questo collegio giudicante deve – omettendo l'esame del merito – arrestarsi al pregiudiziale ed assorbente rilievo della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, ai sensi dell'art. 521 CPP in relazione agli artt. 522, 1° co. e 604 CPP (si osserva, peraltro, che analoga decisione ex art. 521 CPP è stata adottata, "mutatis mutandis", dal tribunale di Pesaro nel processo stralciato riguardante i coimputati).

Richiamando le sopraindicate deduzioni pregiudiziali di rito così come proposte dalla parte appellante, si osserva, da un lato, che non è condivisibile il rilievo secondo cui vi sarebbe stata, nel caso di specie, una violazione (ex art. 178 lett B CPP) delle prerogative del PM nell'esercizio della azione penale, poichè invece la imputazione originariamente configurata fu ritualmente modificata dal PM in data 15/11/2002, e tale modifica del tema di accusa avvenne in esercizio della iniziativa del predetto titolare della azione penale: quindi quel che si può censurare non è una "usurpazione" delle prerogative del titolare della azione penale, bensì è il fatto che, nonostante l'avvenuto esercizio di tali prerogative nel senso della modificazione del tema di accusa, il giudicante non abbia tenuto conto di tale modificazione del tema di accusa, ed abbia invece fatto riferimento, in sentenza, al tema di accusa così come

anteriamente configurato: ciò, dunque, non comporta la violazione della norma ex art. 178 lett B CPP, ma comporta invece la diversa fattispecie della violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, ex artt. 521 CPP in rapporto agli artt 522 e 604 CPP.

Difatti la precisa struttura testuale sentenza impugnata (che va intesa unitariamente nella articolazione della parte espositiva-motiva e del dispositivo, in cui si dichiara l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi A e B di rubrica, "in re ipsa" così come riportati nelle premesse della sentenza) fa riferimento ad una articolazione del tema accusatorio qual esso era anteriormente alla modificazione della imputazione così come avvenuta in data 15/11/2002 ad opera del PM, come ora vedremo.

In effetti va osservato che il capo B della rubrica recepisce ed incorpora, per rinvio recettizio, le condotte indicate ai "capi che seguono" (ossia i capi da C ad M, configuranti singole fattispecie di false comunicazioni sociali ex art. 2621 CC); orbene, se è vero, da un lato, che il capo "B", quale riportato in sentenza, è conforme alla modificazione del tema di accusa operato dal PM, è pur tuttavia altrettanto vero, dall'altro lato, che i successivi capi "richiamati" per rinvio recettizio dal predetto capo B non sono conformi alla predetta, avvenuta modifica della imputazione, e, pertanto, la erroneità nella indicazione dell'oggetto tematico dei capi come sopra "incorporati" per rinvio recettizio comporta la erroneità (rispetto alle modifiche della imputazione come sopra operate dal PM) della configurazione del tema di accusa espresso nel capo B, per cui vi è stata condanna.

Non è possibile osservare, in senso contrario, che le anzidette modifiche del tema di accusa non fossero essenziali, o che la concreta dialettica del contraddittorio abbia comunque avuto modo di esplicitarsi su dati di fatto comunque fatti oggetto della interlocuzione difensiva; difatti, premesso che il tema del giudizio non è un tema fattuale generico ed "esplorabile" a ampio raggio, ma è, invece, precisamente, il tema posto dall'accusa, va osservato che se, a giudizio del titolare della azione penale, la anzidetta modifica del tema di accusa andava operata (come in effetti è stata operata), essa non era di certo superflua, poiché, diversamente, non sarebbe stata

Alto

operata nelle forme rituali tipiche; se, dunque, si trattava, come in effetti si trattava, di un esercizio della "potestas variandi" del tema accusatorio, tale "variatio" tematica avrebbe dovuto esser recepita nella articolazione strutturale della pronuncia di condanna, nella sua inscindibile unità strutturale logico-giuridica fra le premesse relative al tema accusatorio, la motivazione ed il dispositivo che recepisce le premesse relative al tema accusatorio espressamente richiamato.

Stante il predetto vizio di necessaria correlazione, è senz'altro doverosamente accoglibile la anzidetta censura circa la violazione dell'art. 521 CPP, comportante nullità della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 522 e 604 CPP, significandosi, peraltro, che, data la inscindibile unità della pronuncia di condanna (che determina la pena con unitario riferimento ai due recepiti capi di accusa) il vizio di correlazione fra accusa e sentenza relativamente ad uno dei capi di accusa è tale da travolgere la pronuncia stessa nel suo insieme.

Quant'altro segue per legge circa la regressione al primo grado e la rimessione degli atti al PM (cfr. Cass. n. 9431/1996).

P Q M

Visto l'art. 604 CPP, dichiara nulla la sentenza datata 27/1/2003 del GIP presso il tribunale di Pesaro, appellata da _____, e dispone rimettersi gli atti al PM.

Ancona 15/4/2010

IL PRESIDENTE

IL CIONS. EST.






